

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (art. 5, comma 7)
Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie generale n. 1056 del 8-5-2014]

Capo III - Articolazione dei Dipartimenti

Art. 5

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici è articolato nelle seguenti Direzioni generali:
- a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - c) Direzione generale per la condizione abitativa;
 - d) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
 - e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
 - f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
 - g) Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;
 - h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.

(omissis)

7. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione delle dighe aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (di seguito «grandi dighe»);
 - b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle grandi dighe affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;

- c) vigilanza sull'esercizio, ai fini della tutela della pubblica incolumità, ed, in particolare, sulle operazioni di controllo delle grandi dighe spettanti ai gestori ed ai concessionari di derivazione, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
- d) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe;
- e) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
- f) esame ed approvazione tecnica delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe; parere tecnico sui progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
- g) definizione dei requisiti tecnici della strumentazione di controllo e dei metodi di prova per le dighe; assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi o convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione;
- h) supporto ed assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni, anche di allertamento ed emergenza, nelle quali siano coinvolte dighe, nonché per i piani di laminazione ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
- j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- k) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore.